



**Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati**

**22 maggio 2024**

**Audizione**

**AS 1830**

La nostra associazione esprime un parere sostanzialmente positivo in merito al testo in esame in particolare sull'incidenza della valutazione del comportamento per il passaggio alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e l'attribuzione del credito scolastico subordinata alla valutazione del comportamento nella scuola superiore. Ciò anche in considerazione degli episodi di violenza registrati a danni dei docenti.

In relazione all'integrazione del decreto legislativo 92 del 2019 di cui al comma 3 dell'articolo 1 rammentiamo l'opportunità di Istituire la disciplina dell'Educazione Civica come materia autonoma con un monte ore, di almeno 33 ore annuali nella scuola primaria e 66 nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ulteriore rispetto ai vigenti quadri orari e con un'impostazione più ampia dei contenuti ovvero come studio di Cittadinanza e Costituzione italiana e dell'Unione Europea finalizzata a familiarizzare sin dal primo ciclo di istruzione con le istituzioni italiane ed europee.

Certamente auspichiamo che le previsioni di cui all'articolo 1 comma 5 ovvero "svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche" non si trasformino in un momento di inerzia ulteriormente demotivante per gli studenti; su questo ci aspettiamo particolare vigilanza. È da condividere che al voto di comportamento, riferito all'intero anno scolastico, sia attribuito maggior peso nella valutazione complessiva, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione che rappresentano in effetti il fallimento della scuola.

Relativamente all'articolo 2 recante disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato ricordiamo che il Ministero è risultato soccombente in giudizio proprio nell'attribuire all'Opera Nazionale Montessori l'"esclusiva" nello svolgimento dei corsi Montessori di differenziazione didattica ove la Legge lasciava al Ministero la prerogativa di autorizzare Enti ritenuti idonei. Appare poco comprensibile, dunque, che questa nuova previsione normativa delinei due distinte procedure:

- una per il metodo Montessori per cui la previsione dell'articolo 2 comma 1 lettera d) prescrive che *"l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione necessaria per il personale dedicato e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, **sentita l'Opera nazionale Montessori**"* senza far più riferimento alla prerogativa che deve restare esclusivamente ministeriale, in ossequio alla norma che si vuole andare "ad aggiornare", di poter autorizzare lo svolgimento, presso Università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Montessori
- l'altra di cui all'articolo 2 comma 10 per i soli titoli Agazzi e Pizzigoni per i quali il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica.

Se l'attuale previsione comporterà il conferimento all'Opera Nazionale Montessori dell'esclusiva nell'erogazione dei corsi, esprimiamo disaccordo e conseguentemente suggeriamo di:

- Eliminare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2;
- Inserire nel comma 10 anche la metodologia Montessori.

Necessario è, inoltre, nel rispetto del Regio Decreto che si sta abrogando esplicitare anche nella nuova norma che "Per l'iscrizione ai corsi di specializzazione nelle differenziazioni didattiche è sempre necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nel relativo grado".

Condivisibili sono, invece, la previsione di voler portare questi corsi di specializzazione a una durata annuale (la Circolare MIUR 231/1972 parlava di durata almeno semestrale con esame finale), la previsione di confermare la sperimentazione già avviata e istituire per la scuola secondaria di I grado uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori e il riconoscimento ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori, di cui all'articolo 5 del DM 237/2021, a seguito del superamento di specifico esame, del titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

Appare necessario, anche, prevedere esplicitamente un richiamo alle GPS e a tutte procedure di immissione in ruolo e di reclutamento che garantiscano sempre il reclutamento di personale specializzato nelle differenziazioni didattiche.

In aggiunta alle considerazioni formulate sul testo in esame, intendiamo con la presente suggerire ulteriori azioni che mirano a ripristinare la cultura del rispetto ed affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche.

### **Revisione organici docenti sulla base di fattori di rischio**

In molti casi i docenti riportano la difficoltà di gestire classi numerose soprattutto laddove sono presenti fattori di rischio per l'esplosione del disagio degli studenti. La presenza di più colleghi o di

un educatore che si affianchi al docente curricolare consentirebbe una migliore gestione delle emergenze oltre che la loro prevenzione ovvero la presenza di classi più piccole laddove necessario. Non dimentichiamoci che il problema è strettamente collegato al contesto in cui è locata la scuola. È necessario analizzare il territorio: se un istituto che è collocato in un quartiere problematico, per abbandono degli studenti, forti flussi migratori o altro, non può avere lo stesso numero di docenti e Ata di una scuola inserita in un contesto ottimale.

Certamente si tratta di interventi che vanno oltre le competenze del ministero dell'Istruzione: servono più risorse dal ministero dell'Economia con il Governo a fare da cabina di regia.

### **Valutazione degli studenti**

A compromettere l'autorevolezza dei docenti c'è anche la questione della valutazione costretta a seguire parametri non più obiettivi anche a causa di decreti e circolari ministeriali: spesso gli studenti vantano medie oltre l'otto a fronte di prove Invalsi sempre più deludenti. La non ammissione alle classi successive nelle scuole medie è oramai un'eccezione, anche il Consiglio di Stato ha chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base della normativa, DLgs 62/2017, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un'eccezione. La circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. In altre parole se un alunno ha ottenuto delle valutazioni negative nella parte finale dell'anno non deve essere giudicato con la non ammissione tenendo in considerazione solo quest'ultime ma bisogna ponderare il livello di apprendimento dell'intero anno scolastico.

Non dimentichiamo che la classe docente è anche fortemente esposta a forme acute di stress ed è a rischio *burnout*.

La questione del rispetto e dell'autorevolezza dei docenti si inserisce dunque in un quadro molto più complesso su cui intervenire anche con la prevenzione e con la promozione del benessere dei lavoratori.